

1. La trasparenza e l'accesso.

La trasparenza è un principio fondamentale dell'azione amministrativa², funzionale alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale pubblico, nonché alla legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione³, che si fonda, a livello interno, sugli art. 21 e 97 Cost.⁴ e, a livello europeo, sugli artt. 1 e 10 del T.U.E. e dall'art. 15 del T.F.U.E.⁵.

Nel nostro ordinamento, lo strumento primario tramite cui essa si realizza è l'accesso, nelle sue forme di accesso: - documentale (o procedimentale), di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990; - civico, semplice e generalizzato (conosciuto anche con l'acronimo di FOIA), di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013.

L'accesso documentale consente di conoscere i documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, a tutela e garanzia degli interessi del richiedente coinvolti nell'azione amministrativa⁶. Esso presuppone, quindi, un rapporto giuridico qualificato in capo all'istante⁷, essendo preclusa in radice la legittimazione del *quisque de populo*⁸.

L'accesso civico serve a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”⁹.

Esso è dunque azionabile da chiunque¹⁰, a prescindere dalla titolarità di un interesse differenziato e qualificato e senza obbligo di una precisa motivazione della richiesta, venendo in rilievo la finalità di consentire la pubblicità diffusa dei dati pubblici che, come tali, devono poter essere conoscibili da tutti.

¹ Relazione svolta al convegno di studi sul tema “Accesso agli atti e misure di garanzia della legalità”, organizzato dall'Università degli studi di Reggio Calabria il 2 febbraio 2026.

² Sul principio di trasparenza: C. COLAPIETRO, *La terza generazione della trasparenza amministrativa*, Napoli, 2016; M.R. SPASIANO, *Qualità e strumentalità del diritto di informazione*, in AA.VV., *I nuovi diritti di cittadinanza: il diritto di informazione*, a cura di F. MANGANARO, A. ROMANO TASSONE, Torino, 2005.

³ F. MANGANARO, *L'evoluzione del principio di trasparenza amministrativa*, in *Astridonline.it*, 2009.

⁴ Corte cost., 15 giugno 1972, n. 105

⁵ CGUE, Grande Sez., 9 novembre 2010, C-92/09, *Volker und Markus Schecke GbR* ed altri.

⁶ F.M. NICOSIA, *Principio di trasparenza dell'azione amministrativa ed obbligo di motivazione. Il diritto di accesso*, Napoli, 1992.

⁷ Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838.

⁸ Cons. Stato, Sez. VII, 11 luglio 2025, n. 6054.

⁹ Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515.

¹⁰ Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2023, n. 1195.

L'accesso civico è semplice, quando riguarda la pretesa di ottenere la pubblicazione dei documenti nei siti istituzionali delle amministrazioni, se questa è obbligatoria ed è stata omessa; è generalizzato, quando riguarda la pretesa di conoscere documenti ulteriori¹¹.

Riguardo quest'ultima forma, risulta tuttavia necessario che risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esclusiva rispondenza dell'istanza al soddisfacimento di un interesse avente valenza pubblica, essendo del tutto estranea al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) ad un bisogno conoscitivo privato¹².

2. Il bilanciamento tra accesso e riservatezza.

La presentazione di un'istanza di accesso a documenti contenenti dati di terzi comporta, per ciò stesso, un conflitto, potenziale o reale, col diritto alla riservatezza¹³.

Si tratta di un conflitto tra beni costituzionalmente rilevanti, atteso che il diritto alla riservatezza poggia sugli artt. 2, 13, 14, 15 Cost., attribuendo all'interessato il potere di completa gestione delle proprie informazioni personali, vietando ai terzi d'ingerire nello spazio privato altrui¹⁴.

Per altro, mentre l'accesso si configura come posizione giuridica d'interesse legittimo strumentale per la tutela di situazioni sostanziali¹⁵, devoluta alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la riservatezza integra un diritto soggettivo devoluto alla cognizione di un'apposita autorità garante o, in alternativa, del giudice civile, fermo restando che la decisione dell'autorità garante non può mai vincolare il giudice, essendo priva dello *status* e degli effetti di cosa giudicata¹⁶.

Il bilanciamento tra interesse all'accesso procedimentale e diritto alla riservatezza è regolato da norme generali che tengono conto della rilevanza assiologica delle posizioni giuridiche contrapposte¹⁷.

Perché si possa procedere all'accesso documentale, la legge n. 241 del 1990 pone tre condizioni di base:

¹¹ N. DURANTE, *Pubblicità, trasparenza e FOIA: indicazioni operative*, in *ItaliAppalti.it*, 2018; S. TOSCHEI, *Accesso civico e accesso ai documenti amministrativi: due volti del nuovo sistema amministrativo*, in *Comuni d'Italia*, 2013.

¹² Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1121.

¹³ N. DURANTE, *Rapporti tra riservatezza ed accesso*, in AA.VV., *Raccolta di studi di diritto amministrativo*, a cura della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catanzaro, Soveria Mannelli (CZ), 2004.

¹⁴ M. RAMAJOLI, *La convivenza tra trasparenza e riservatezza*, in *Dir. amm.*, 2024, 2, 473 segg.

¹⁵ Cons. Stato, Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6.

¹⁶ Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2017, n. 13151.

¹⁷ D. PICCIONE, *Riservatezza (disciplina amministrativa)*, in *Enc. dir., Annali*, VIII, Milano, 2015, 731; S. TOSCHEI, *Trasparenza e accesso nel Codice dei contratti pubblici*, Bologna, 2025.

- “la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata” (art. 25, comma 2);
- “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, comma 3);
- “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono” (art. 22, comma 4).

Il combinato disposto di queste norme pone in luce come l’istanza di accesso, per essere ammissibile e, conseguentemente, posta in comparazione con il diritto alla riservatezza, deve rispondere a requisiti di serietà, in quanto: *a)* funzionale alla tutela di interessi qualificati (e non adespoti o di mero fatto); *b)* argomentata e non generica; *c)* riguardante documenti precostituiti e non semplici dati grezzi¹⁸.

Superata la verifica sull’ammissibilità dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve procedere al bilanciamento tra le posizioni giuridiche soggettive, che sconta una disciplina differenziata, a seconda che il documento richiesto contenga meri dati *personali*, dati *sensibili*, ovvero dati *super-sensibili* o *giudiziari*.

Le regole che presidiano il bilanciamento trovano la loro fonte principale nella legge n. 241/1990 e possono essere riassunte come segue.

Ai fini del rilascio di documenti recanti meri dati *personali*, al richiedente è sufficiente dimostrare un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dell’atto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.

Se si tratta di dati *sensibili*¹⁹, l’art. 24, comma 7, stabilisce che l’interesse all’accesso prevale sul diritto alla riservatezza per i documenti “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Il richiedente deve pertanto vantare un interesse qualificato, la cui cura o difesa dipende dalla conoscenza del documento; deve cioè dimostrare l’esistenza di un nesso di strumentalità tra la conoscenza del dato sensibile e l’interesse protetto.

¹⁸ F. FRANCIOSI, *Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica*, in *Federalismi.it*, 2019.

¹⁹ L’indicazione dei dati *sensibili* è contenuta all’art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, che contempla i dati che rivelano l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, la salute, la vita sessuale, nonché i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all’orientamento sessuale.

Dai dati sensibili, il legislatore estrapola le sottocategorie dei *super-sensibili*²⁰ e dei dati *giudiziari*, stabilendo che rispetto ad essi l'accesso documentale "è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003".

Esso può quindi avvenire se "la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale".

Al richiedente, dunque, non basta dimostrare il nesso di stretta indispensabilità del documento richiesto rispetto alla cura di situazioni giuridiche, dovendo altresì allegare che queste ultime rivestono natura almeno di pari rango rispetto a quelle tutelate con la riservatezza, o riguardano diritti fondamentali.

Esistono, infine, i dati *segreti*, che riguardano i documenti di cui all'art. 24, comma 1 e 5, per i quali il diritto di accesso è escluso per legge.

Il comma 6 prevede che la P.A. possa introdurre ulteriori ipotesi regolamentari di documenti secretati, ma per essi, come per i dati *sensibili*, opera la regola del comma 7, circa la prevalenza dell'interesse difensivo.

Le regole dettate per i dati *sensibili* e *super-sensibili* valgono anche per l'accesso civico, essendo l'amministrazione tenuta, in forza degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013, ad operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all'ostensione ed alla riservatezza, non potendo consentirsi la divulgazione di informazioni *sensibili* (quali, ad esempio, quelle lesive del segreto commerciale dell'aggiudicatario di un appalto)²¹.

Sull'accesso difensivo si è più volte soffermata l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, affermando, in una prima serie di decisioni²², che esso ricomprende tutte quelle pertinenze utili a dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi delle situazioni giuridiche in generale, anche in sede stragiudiziale ovvero in una lite che coinvolge solo soggetti privati.

²⁰ Cioè a dire i "dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona".

²¹ Cons. Stato, Sez. V, 4 settembre 2025, n. 7201.

²² Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, nn. 19, 20 e 21.

Sono infatti indifferenti la natura e la consistenza della situazione giuridica finale – che può essere di diritto soggettivo, di interesse legittimo, di aspettativa, o di altro tipo –, purché questa sia astrattamente azionabile in caso di lesione.

Quanto alla tutela del terzo portatore del dato sensibile, essa si realizza nelle specifiche forme dell'opposizione in sede amministrativa (stante l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento) ed in sede giudiziaria (avverso la domanda d'accesso eventualmente proposta dal ricorrente).

Resta inoltre fermo che il terzo, il quale lamenti la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali può sempre opporsi al trattamento, rivolgendosi, anche in via d'urgenza, alternativamente all'autorità giudiziaria ordinaria ovvero all'autorità garante, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento U.E. n. 2016/679 e degli artt. 140-*bis* e segg. del codice sulla protezione dei dati personali.

La disciplina dell'accesso difensivo è stata ulteriormente definita dall'Adunanza plenaria, in relazione ad una fattispecie riguardante la documentazione sulla posizione finanziaria ed economica di un coniuge, richiesta all'agenzia fiscale dall'altro coniuge, per l'esibizione in un giudizio di separazione²³.

La pronuncia, dopo avere qualificato i dati come *sensibili* e non come *super-sensibili*, ha escluso che per essi operino i criteri dell'indispensabilità e della parità di rango, dovendosi applicare il criterio generale della funzionalità alla cura e difesa di un interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza.

Tale nesso di strumentalità – tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare – dev'essere oggetto di un vaglio rigoroso e motivato da parte della P.A., che comunque non può spingersi fino alla verifica dell'ammissibilità, influenza o decisività del documento in sede giudiziaria, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita.

Sempre in materia di dati fiscali, si segnala una recente pronuncia del giudice amministrativo che, nel ritenere la giurisdizione esclusiva anche per l'accesso di cui all'art. 6-*bis*, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (che consente al contribuente di visionare gli atti del fascicolo dopo la notifica dello schema di provvedimento), ha limitato

²³ Cons. Stato, Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4. In dottrina: F. MANGANARO, *La funzione nomofilattica dell'Adunanza plenaria in materia di accesso agli atti amministrativi*, in *Federalismi.it*, 2021.

tale forma di accesso ai soli documenti su cui si fonda l'accertamento specifico, senza estenderla agli atti relativi a soggetti terzi²⁴.

Sulla scorta di queste coordinate, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ostensibili svariate tipologie di documenti *sensibili*, quali, ad esempio:

- le fatture ed i dati di produzione di un impianto per energia alternativa, al fine di poter esercitare un diritto di credito verso il suo titolare²⁵;
- gli atti utili al richiedente per difendersi in un giudizio per inadempimento contrattuale instaurato contro di lui dalla P.A. che li detiene²⁶;
- le diffide rivolte all'aggiudicatario inadempiente dalla stazione appaltante, al fine di consentire al secondo graduato di esercitare il proprio diritto al subentro nel contratto²⁷;
- gli atti del procedimento disciplinare riguardante terzi, al fine di esercitare il diritto di difesa in un analogo procedimento dinanzi alla Corte dei conti²⁸.

La finalità della cura e difesa dell'interesse non rappresenta l'unica causale rispetto alla quale l'accesso prevale sulla riservatezza dei dati *sensibili*, esistendo altre ipotesi individuate da leggi speciali.

Tanto, si verifica nel caso dell'accesso agli atti da parte del consigliere comunale *ex* art. 43 del T.U.E.L., che è garantito nella misura in cui sia strumentale all'esercizio delle funzioni e può essere negato se la richiesta è pretestuosa o emulativa, ma non per la tutela della riservatezza dei dati personali, fermo restando gli obblighi in capo al richiedente di utilizzare i dati solo per fini istituzionali e di mantenere il segreto d'ufficio²⁹.

Altra ipotesi concerne l'accesso alle informazioni ambientali³⁰, previsto dall'art. 40 del d.lgs. n. 195 del 2005, che prescinde dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e consente a chiunque di accedere agli atti che possano incidere sull'ambiente, con esclusione delle sole richieste estremamente generiche, di quelle che rechino un pregiudizio concreto,

²⁴ T.A.R. Umbria, 16 dicembre 2025, n. 862.

²⁵ Cons. Stato, Sez. II, 28 marzo 2023, n. 3160.

²⁶ T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-*bis*, 15 dicembre 2025, n. 22611.

²⁷ T.A.R. Liguria, Sez. I, 1 dicembre 2025, n. 1335.

²⁸ T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-*quater*, 10 dicembre 2025, n. 22340.

²⁹ Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2021, n. 4792.

³⁰ M. LIPARI, *L'accesso alle informazioni ambientali e la nuova trasparenza amministrativa*, in *Federalismi*, 5 giugno 2023.

tra gli altri, ai diritti di proprietà intellettuale e di quelle formulate per interessi del tutto estranei alla tutela delle matrici ambientali³¹.

Come per l'accesso documentale classico, anche in tale ipotesi il contraddittorio, prima procedimentale e poi giudiziale, è il luogo in cui il terzo titolare del dato può opporre una legittima causa di esclusione, in presenza della quale l'istante è tenuto a dimostrare la consistenza e la specifica rilevanza dell'interesse all'ostensione per consentire all'amministrazione di ponderare gli interessi in conflitto e, successivamente, al giudice di sindacare la congruità di tale giudizio rispetto al parametro generale di ragionevolezza³².

Si è discusso se l'accesso a dati *sensibili* sia consentito ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca del giornalista.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è attestata in senso altalenante, potendosi riscontrare pronunce:

- favorevoli per principio³³, in considerazione del ruolo fondamentale svolto dalla stampa, come strumento essenziale della libertà d'informazione;

- favorevoli, a condizione che il richiedente dimostri un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti³⁴.

3. L'accesso ai segreti tecnici o commerciali nelle procedure d'appalto.

Una disciplina speciale è dettata per le procedure di affidamento dei contratti pubblici³⁵, dove l'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, dispone che il diritto di accesso ed ogni altra forma di divulgazione:

- a) possono essere esclusi in relazione ai segreti tecnici o commerciali;

- b) sono esclusi in relazione: 1) ai pareri legali acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

³¹ Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2023, n. 2635 e 8 giugno 2022, n. 4679; *idem*, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9843.

³² Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2025, n. 9787.

³³ Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 1996, n. 570; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 133.

³⁴ Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3631.

³⁵ S. TOSCHEI, *op. ult. cit.*

Purtuttavia, a mente del comma 5, “in relazione alle ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), n. 3), è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”.

Pertanto, per tali documenti la riservatezza può essere superata dimostrando la strumentalità del documento rispetto alle esigenze di tutela giudiziaria avverso gli atti di gara.

Alla stregua di ciò, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che, per esercitare il diritto di accesso riguardo ad informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare lo stretto collegamento o nesso di strumentalità tra la documentazione e le occorrenze difensive, da intendersi come insussistenza di altri mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti oggetto di contesa tra le parti; difettando ciò, la semplice volontà di verificare e sondare si sostanzierebbe in un accesso meramente esplorativo alle informazioni riservate³⁶.

Recentemente, però, la Corte di giustizia dell’UE ha affermato il principio secondo cui “l’art. 39 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con gli artt. 70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso a un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali”³⁷.

Adeguandosi a tale decisione, la giurisprudenza nazionale ha quindi precisato che l’interesse dell’istante a difendersi non può spingersi sino a prefigurare un diritto di accesso illimitato ed assoluto, dovendo la P.A. tenere adeguatamente in considerazione l’esistenza dei segreti tecnico-commerciali dell’operatore avversario, al fine di garantire la

³⁶ Cons. Stato, Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857.

³⁷ CGUE, Sez. IX, 10 giugno 2025, C-686/24, *Nidec Asi c/Italia*.

ponderazione degli interessi coinvolti, pena la violazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva delle informazioni riservate³⁸.

Tale ponderazione è però da escludere laddove il controinteressato si sia limitato alla mera affermazione che il documento richiesto attiene al proprio *know-how*, senza indicare, in modo chiaro e specifico, le particolari competenze e conoscenze dell'attività professionale che s'intendono mantenere riservate, in quanto idonee a garantire il successo e la competitività nel mercato di riferimento³⁹.

Tale indicazione, inoltre, se non è offerta in sede procedimentale, non può essere effettuata in sede giurisdizionale, nel ricorso proposto avverso le decisioni assunte dalla P.A., essendo inammissibile l'integrazione postuma delle ragioni non espresse in fase amministrativa⁴⁰.

4. Gli obblighi di sicurezza digitale.

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto degli obblighi di sicurezza digitale, che attengono ai presidi preposti a proteggere i dati e le informazioni personali, quali i *software antivirus*, la biometria, i dispositivi personali protetti.

A tali strumenti si richiama l'art. 51 del codice dell'amministrazione digitale, in base al quale “con le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati e la continuità operativa dei sistemi e delle infrastrutture”.

Una disciplina *ad hoc* è prevista in materia di contratti pubblici, dove l'art. 19 del d.lgs. n. 36 del 2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “operano secondo i principi ... di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica” (comma 1), “adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali” ed “assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento” (comma 5).

Lo scopo perseguito è, ovviamente, quello di prevenire, accertare, rimediare e sanzionare le violazioni – fortuite od illecite – che comportino la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

³⁸ Cons. Stato, Sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036.

³⁹ T.r.g.a. Trento, 10 febbraio 2026, n. 21.

⁴⁰ Cons. Stato, Sez. III, 21 gennaio 2026, n. 508 e Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547.

Ciò in quanto la violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità degli stessi.

Delle violazioni in tema di trattamento dei dati personali si occupa il regolamento UE 2016/679.

L'art. 33 fa obbligo al titolare del trattamento di notificare senza ritardo, all'autorità garante nazionale per la protezione dei dati personali, le violazioni che possono avere significativi effetti avversi sugli individui, causando loro danni fisici, materiali o immateriali.

Il termine per la notifica è di 72 ore dall'accertamento della violazione e, in caso di suo superamento, va adeguatamente motivata la ragione del ritardo.

In forza dell'art. 58, l'autorità garante può prescrivere misure correttive, anche sull'adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione, nonché comminare pesanti sanzioni pecuniarie.

Se la violazione determina un rischio elevato di compromissione dei diritti delle persone, la notifica va effettuata anche nei confronti di tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che il titolare abbia già preso misure tali da ridurre l'impatto stesso.

Infine, a prescindere dall'esistenza di un obbligo di notifica, il titolare del trattamento è tenuto a registrare ogni ipotesi di violazione dei dati personali.

Le opinioni di cui al presente contributo sono espresse dall'Autore a titolo personale; esse non impegnano l'Ufficio studi della Giustizia amministrativa, né quest'ultima quale Istituzione.